

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **D.Lvo 19.08.2005 n. 214 – Adozione della misura ufficiale di rifiuto dell’entrata nell’Unione europea da applicare su una spedizione di sementi di erba medica - provenienza Uruguay- Anno 2019**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO il decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.” con il quale, tra l’altro, è stato stabilito che “in attesa del conferimento dell’incarico al dirigente della Posizione dirigenziale denominata “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia”, tale posizione sarà coperta ad interim dal Direttore dell’ A.S.S.A.M., al momento quindi senza aggravio di spesa, se non per la parte della retribuzione di risultato del Direttore se le risorse stanziare lo consentono”;

VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2019, costituito dal conto economico, con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;



VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari, di cui al punto 49.1 dell’allegato IV parte A del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 previsti per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana, di una partita di Kg 2.000,00 composta da sementi di *Medicago sativa*, proveniente dall’Uruguay e sbarcata nel porto di Ancona dalla motonave MSC AZOV, containers nr. FCIU6309168 e nr.HLBU1876245 come risulta dal Bill od Lading n. HLCUMVD181106364, e attualmente in regime di deposito doganale al porto di Ancona come da IM7 prot. ASSAM n. 1129 del 06/02/2019;
- di sottoporre l’intera partita, come individuata al punto precedente, alla misura ufficiale di rifiuto dell’entrata nell’Unione Europea;
- di obbligare la ditta importatrice D’Eugenio Sementi di Fabio D’Eugenio & C. srl – Strd Prov. 5° Bivio di Corropoli Alba Adriatica (TE) direttamente, o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, a trasmettere senza ritardo al Servizio Fitosanitario della Regione Marche, la documentazione comprovante l’avvenuta applicazione della misura.

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lvo 19 Agosto 2005 n. 214 gli oneri derivanti dall’applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice D’Eugenio Sementi di Fabio D’Eugenio & C. srl – Strd Prov. 5 Bivio di Corropoli Alba Adriatica (TE).

Copia della presente determina deve essere inviata all’Autorità doganale competente e alla ditta importatrice, oggetto della misura ufficiale, per il tramite della Agenzia doganale DPA s.c.r.a.l., Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) che ha comunicato di essere il rappresentante doganale della ditta importatrice.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento e Motivazione

- D.Lgs. 19.08.2005, n. 214 riguardante la “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e ss. mm. ii;
- Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995;
- Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997

Con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995 è stato istituito il Servizio Fitosanitario Regionale delle Marche e con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 lo stesso è stato assegnato all'ASSAM, presso cui opera per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni. Con Decreto legislativo n.214 del 19.08.2005, di seguito denominato D.Lgs., di attuazione della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, sono state ridefinite le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali, i quali, tra l'altro, svolgono l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi. Le modalità per l'esecuzione di questa competenza sono indicate nel titolo VIII, controlli fitosanitari all'importazione, del D.Lgs..

In data 14/01/2019 l'Agenzia doganale DPA s.c.r.a.l., di seguito “rappresentante in dogana”, ha presentato allo scrivente Servizio Fitosanitario Regionale, competente per la dogana del Porto di Ancona, una “notifica di arrivo di merce a rilevanza fitosanitaria”, prot. ASSAM nr. 376 del 16/01/2019 relativa ad una partita di Kg 2.000,00 di sementi di erba medica (*Medicago sativa*) - origine Uruguay, dichiarata destinata alla semina e alla successiva riesportazione in Uruguay.

La notifica è stata presentata per conto della ditta importatrice D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio & C. srl – Strd Prov. 5° Bivio di Corropoli Alba Adriatica (TE).

La partita sopradescritta era parte costitutiva di una spedizione composta da una partita di sementi di *Trifolium resupinatum* (Kg. 30.000,00) e una partita di *Lolium multiflorum* (Kg 10.000,00) sbarcata dalla motonave MSC AZOV e stivata nei containers nr. FCIU6309168 e nr.HLBU1876245, come risulta dal Bill of Lading nr. HLCUMVD181106364 emesso a Montevideo e allegato alla presente per costituirne parte integrante.

A seguito dei controlli documentali all'importazione, di cui al Titolo VIII del D.Lgs., è stato constatato che l'originale del certificato fitosanitario ufficiale dell'Uruguay associato alla partita di *Medicago sativa*, nr. 011812667/serie A180255, emesso a Montevideo in data 19/12/2018 e relativo ad un'ispezione eseguita in data 30/11/2018 dal Servizio Fitosanitario dell'Uruguay era privo della dichiarazione supplementare prevista per le sementi di *Medicago sativa*



provenienti da Paesi terzi e in particolare della constatazione ufficiale di cui al punto 49.1 dell'allegato IV parte A del D.Lgs..

In data 15/01/2019 il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato al rappresentante in dogana della ditta importatrice l'incompletezza nel citato certificato fitosanitario ufficiale inviando a mezzo mail il testo del punto 49.1 dell'allegato IV parte A del D.Lgs.

In data 16/01/2019 il rappresentante in dogana della ditta importatrice ha inviato a mezzo mail una copia del certificato fitosanitario dell'Uruguay nr. 011900405, sostitutivo del certificato nr. 011812667/serie A180255, contenente una dichiarazione supplementare non conforme al punto 49.1 dell'allegato IV parte A del D.Lgs.. Il Servizio Fitosanitario Regionale in data 16/01/2019 ha comunicato a mezzo mail che la dichiarazione non era conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

Successivamente, in data 22/01/2019, il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato al rappresentante in dogana l'avvenuta intercettazione della partita di *Medicago sativa* nel sistema Europhyt dell'Unione europea, con notifica nr. 124476/2019, in attesa dell'esibizione di un certificato fitosanitario conforme.

Al fine di consentire l'introduzione nel territorio nazionale delle partite di *Trifolium resupinatum* e *Lolium multiflorum* il rappresentante in dogana ha comunicato, in data 06/02/2019, di avere posto la spedizione in regime di deposito doganale come da comunicazione del prot. ASSAM nr. 1129 del 06/02/2019 che si allega alla presente per costituirne parte integrante.

Con prot. ASSAM n.1210 dell'8/02/2019, il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato al rappresentante in dogana e alla ditta importatrice che non vi erano elementi ostativi all'introduzione delle partite di *Trifolium resupinatum* e di *Lolium multiflorum* (Kg 10.000,00) mentre al fine dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana della partita di *Medicago sativa* era necessario esibire un certificato fitosanitario conforme alla normativa vigente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In data 11/02/2019 il Servizio Fitosanitario Regionale ha autorizzato l'introduzione delle partite di *Trifolium resupinatum* (Kg. 30.000,00) e una partita di *Lolium multiflorum* (Kg 10.000,00).

Successivamente, in data 13/03/2019, il Servizio Fitosanitario Regionale ha ricevuto per conoscenza una comunicazione mail del Servizio Fitosanitario dell'Uruguay che informa di non essere in grado di emettere un certificato fitosanitario contenente la dichiarazione supplementare di cui al punto 49.1 dell'allegato IV parte A del D.Lgs. per la partita di *Medicago sativa* oggetto della presente misura.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine disporre una misura fitosanitaria che preveda:

- la non conformità ai requisiti fitosanitari, di cui al punto 49.1 dell'allegato IV parte A del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana, di una partita di Kg 2.000,00 composta da sementi di *Medicago sativa*, proveniente dall'Uruguay e



sbarcata nel porto di Ancona dalla motonave MSC AZOV, containers nr. FCIU6309168 e nr.HLBU1876245 come risulta dal Bill od Lading n. HLCUMVD181106364, e attualmente in regime di deposito doganale al porto di Ancona come da IM7 prot. ASSAM n. 1129 del 06/02/2019;

- di sottoporre l'intera partita, come individuata al punto precedente, alla misura ufficiale di rifiuto dell'entrata nell'Unione Europea;
- di obbligare la ditta importatrice D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio & C. srl – Strd Prov. 5° Bivio di Corropoli Alba Adriatica (TE) direttamente, o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, a trasmettere senza ritardo al Servizio Fitosanitario della Regione Marche, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura.

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lvo 19 Agosto 2005 n. 214 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice D'Eugenio Sementi di Fabio D'Eugenio & C. srl – Strd Prov. 5 Bivio di Corropoli Alba Adriatica (TE) .

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1: Bill of Lading n. HLCUMVD181106364

Allegato 2: prot. ASSAM nr. 1129 del 06/02/2019

